



IN COLLABORAZIONE CON

*Studi di settore e contabilità semplificata per cassa*



Come noto, a decorrere dal 2017, l'art. 66, TUIR, prevede che le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio "improntato" al criterio di cassa in luogo di quello per competenza.

Ciò significa che i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare nel quadro F i dati richiesti dall'art. 66 TUIR. Ad esempio, i costi d'acquisto delle merci vanno indicati solo se effettivamente sostenuti nel


*segue a pag. 2*

## RETRIBUZIONE IN CONTANTI: CALCOLO DELLA SANZIONE

Come si ricorderà (cfr. SEAC Express n. 7 - Luglio 2018), dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) ed i committenti non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.

La retribuzione (o il compenso) deve essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando

*segue a pag. 2*



## Decreto Dignità: nuove regole per il lavoro a termine

Con l'entrata in vigore del Decreto dignità (DL n. 87/2018) cambiano, dal 14 luglio 2018, i contratti a termine.

La modifica introdotta ha innovato profondamente le logiche di ricorso a tale istituto, riducendo i termini massimi di durata e reintroducendo le causali.

Con l'introduzione dello stesso sono entrate in vigore le nuove "disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

*segue a pag. 3*

## Proroga fatturazione elettronica

Come noto, il Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79, ha prorogato il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

In particolare, il legislatore ha stabilito che per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, l'obbligo di emissione di fattura elettronica si applica a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto fino al 31 dicembre 2018 si potrà ancora utilizzare la scheda carburante.

*segue a pag. 3*



NOVITÀ  
IN PILLOLE

### ORDINANZA N. 16604/2018

In tema di agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa, è fondamentale che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non ha rilevanza se uno dei due coniugi non abbia trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune, sia in caso di acquisto separato che di acquisto congiunto, fermo restando il vincolo che il bene divenga oggetto della comunione.

### ORDINANZA N. 16634/2018:

I soggetti residenti fiscalmente in Italia devono inserire nella propria dichiarazione anche i redditi prodotti all'estero percepiti durante il periodo di imposta. Le persone iscritte nelle anagrafi dello Stato, si considerano in ogni caso residenti, e soggetti passivi di imposta in Italia; il trasferimento della residenza all'estero non rileva finché non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano.

### ORDINANZA N. 18820/2018:

Legittimo il licenziamento del lavoratore che supera il periodo di comporto anche se non è avvisato che lo stesso sta per finire se il CCNL esclude che il datore di lavoro debba avvertire il dipendente in età pensionabile, dovendo essere avvisati solo i lavoratori che possono optare per l'aspettativa non retribuita, facoltà non riconosciuta ai pensionandi.

**NOVITÀ**  
**IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

Guida aggiornata al c.d. "Decreto Dignità" (Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018)

**Aumento dell'aliquota contributiva in caso di rinnovo**  
**Riduzione della durata massima a 24 mesi**  
**Reintroduzione delle causali giustificative**  
**Riduzione del numero massimo di proroghe**  
**Disciplina prevista dai principali CCNL**

**MASTER OPTIMA**  
Tutte le novità in ambito fiscale e contabile

**SCOPRI ORA >**

Bologna Busto Arsizio Firenze Milano Napoli Padova Roma Trento Treviso Verona

## Studi di settore e contabilità semplificata per cassa

da pag 1

2017. Qualora il contribuente abbia optato per la tenuta dei soli registri IVA con separata annotazione delle operazioni non soggette ad IVA, senza annotare gli incassi e pagamenti per presunzione di incasso o pagamento coincidente con la registrazione dei documenti, si terrà conto della **data di registrazione** ai fini dell'imputazione dei componenti positivi e negativi. È fatta salva l'applicazione dei criteri ordinari (competenza) per taluni elementi, quali, ad esempio, ammortamento e canoni leasing.

Al fine di evitare delle distorsioni nel funzionamento degli studi di settore 2018 per il periodo d'imposta 2017, in quanto elaborati sulla base dei dati contabili dichiarati per competenza, **sono stati approvati nel D.M. 23 marzo 2018 i correttivi cassa nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata**. I correttivi prevedono che tali soggetti **forniscano comunque le informazioni contabili quali**, ad esempio, **le esistenze iniziali e le rimanenze finali**, necessarie per il calcolo dei ricavi presunti. Infatti, senza l'indicazione delle rimanenze finali, la stima di Gericco sarebbe non aderente alla costruzione dello studio di settore, che prende in considerazione principalmente la variabile "costo del venduto" (Rimanenze iniziali + Acquisti materie prime/merci - Rimanenze finali).

In contabilità semplificata il costo di acquisto per merci risente del relativo pagamento (o registrazione nel caso di opzione), con la conseguenza che le rimanenze fisiche al 31/12 potrebbero non trovare corrispondenza con il relativo costo che emerge dalla contabilità. In contabilità ordinaria (o semplificata fino al 2016) tale problema non si pone, considerato che viene (veniva) applicato il criterio di competenza.

Con **Circolare n. 14/2018**, l'Agenzia, tra gli altri chiarimenti, ha precisato che in merito alle **rimanenze finali**:

- va considerata la **giacenza effettiva al 31/12/2017**, indipendentemente dal sostenimento del costo;
- la **determinazione** dell'importo va effettuata **in via extracontabile**, valorizzando le quantità effettive al 31/12/2017, con il corrispondente costo di acquisto.

## Dimissioni on line anche per il lavoratore minorenne

In data 12 giugno 2018 il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio portale, una nuova FAQ sulla procedura telematica per la comunicazione (o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

In particolare, il Ministero chiarisce **cosa deve fare il lavoratore minorenne che vuole dimettersi**.

A riguardo, viene precisato che "il lavoratore minorenne che vuole dimettersi deve effettuare la trasmissione delle dimissioni in via telematica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 151/2015, con l'assistenza di uno dei genitori, titolare della potestà genitoriale, o di chi ne fa legalmente le veci. Qualora la trasmissione delle dimissioni avvenga per il tramite di uno dei soggetti abilitati ai sensi del quarto comma del citato art. 26, tali soggetti prima di procedere alla trasmissione telematica delle dimissioni dovranno, oltre ad accertare l'identità del lavoratore minorenne, verificare che il soggetto che assiste il minore sia uno dei genitori, titolare della potestà genitoriale, o di chi ne fa legalmente le veci".

## RETRIBUZIONE IN CONTANTI: CALCOLO DELLA SANZIONE

da pag. 1

**esclusivamente** una delle seguenti modalità:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico (tra cui rientra anche il versamento degli importi dovuti su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche qualora la carta non sia collegata ad un IBAN);
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

I datori di lavoro/committenti che violano l'obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti ad una **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro**, con possibilità di **riduzione a 1.666,66 euro** (cioè 1/3 della sanzione massima) in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale di violazione.

In riferimento alla contestazione dell'illecito, l'INL, con la Nota n. 5828 del 4 luglio 2018, ha precisato che:

- il regime sanzionatorio trova applicazione **in riferimento alla totalità dei lavoratori in forza** presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che l'applicazione della sanzione prescinde dal numero di lavoratori interessati;
- in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione – che generalmente avviene a cadenza mensile – comporta l'applicazione di **tante sanzioni quante sono le mensilità** interessate dalla violazione.

Si ipotizzi il caso, ad esempio, di un datore di lavoro che ha corrisposto, per 3 mensilità consecutive, la retribuzione in contanti a 2 lavoratori.

In tal caso, la sanzione sarà pari a euro 1.666,66 x 3 = euro 5.000,00.

Il medesimo importo si calcola qualora, per lo stesso periodo (3 mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

La determinazione della sanzione, infatti, non tiene conto del numero dei lavoratori coinvolti ma, in caso di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l'illecito.








L'ESPERTO  
RISPONDE

**D.** In caso di condanna penale del titolare di azienda dell'autotrasporto per fatti che costituiscono violazione degli obblighi in materia previdenziale e assistenziale è legittimo che venga meno l'iscrizione all'albo dei trasportatori con conseguente impossibilità di svolgere l'attività imprenditoriale?

**R.** In ambito al quesito posto, si sottolinea che per espressa previsione di legge, così come contenuta nell'art. 5, comma 2, lettera g), del D.Lgs n. 395/200, l'iscrizione all'albo dell'autotrasportatore risulta indiscutibilmente legata al "requisito di onorabilità" che, a sua volta, viene meno in caso di condanna penale definitiva per i casi di violazione degli obblighi in materia previdenziale e assistenziale. Si sottolinea come tale violazione sia stata non solo

normativamente posta, ma anche oggetto di conferma giurisprudenziale (Sent. n. 161/2018 Corte Cost.) in ambito alla sua proporzionalità. Nel particolare non è stata considerata sproporzionata la sanzione del venir meno dell'iscrizione e la conseguente impossibilità di svolgere l'attività professionale, poichè la misura è volta ad evitare l'indebito vantaggio che alcune imprese potrebbero trarre in termini di minor costo e maggiore disponibilità di risorse.



## Proroga fatturazione elettronica

da pag. 1

Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2018:

- **permane l'obbligo della fatturazione elettronica per le prestazioni** di servizi rese da **soggetti subappaltatori e subcontraenti** di filiera delle imprese che operano nell'ambito di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture verso la P.A.;
- **la deduzione del costo a la detrazione dell'IVA saranno possibili solo se verranno utilizzati metodi di pagamento tracciabili;**
- è confermato l'**obbligo della fatturazione elettronica per i passaggi precedenti alla cessione di carburante** presso gli impianti stradali di distribuzione (ad es. i gestori di impianti ricevono dai grossisti fattura elettronica così come i soggetti passivi IVA che acquistano carburante direttamente dalla compagnia petrolifera mediante contratti di netting).

Con **Circolare n. 13/2018**, l'Agenzia delle Entrate, tra le altre precisazioni, ha chiarito che l'**obbligo di fatturazione elettronica**:

- è escluso per **le cessioni di benzina e gasolio destinati a imbarcazioni, aereomobili, veicoli agricoli;**
- trova **applicazione solo se l'appaltatore ha eseguito le comunicazioni previste dalla legge** (D.Lgs. n. 50/2016) e non opera rispetto ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi è un soggetto che non può essere qualificato come P.A. Inoltre, in caso di consorzio tale obbligo non si estende ai rapporti consorzio/consorziate.

Nel medesimo documento di prassi si specifica, inoltre, che in fase di prima applicazione le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con **un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni purché venga garantita la corretta liquidazione dell'IVA.**

## Decreto Dignità: nuove regole per il lavoro a termine

da pag. 1

All'interno del decreto ci sono diverse modifiche alla disciplina dei nuovi contratti di lavoro a termine, che riguardano anche i rapporti in corso in relazione alle proroghe e ai rinnovi. Vengono introdotti nuovi limiti di durata, insieme all'aggravio in termini di contribuzione per il finanziamento della Naspi.

Tale ambito di applicazione profondamente rivisto si applica anche ai rapporti in somministrazione, ma lascia escluse le attività stagionali. Indichiamo di seguito nel dettaglio i contenuti principali relativamente al rapporto di lavoro a termine:

### Durata

La durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato interscorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore scende da 36 mesi a 24 mesi complessivi.

Si sottolinea che, indipendentemente dalla durata massima, il primo rapporto non potrà superare i 12 mesi.

In caso di violazione del termine di 24 mesi opererà la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, a partire dalla data del superamento.

Il rapporto di lavoro sarà prorogabile massimo 4 volte e non più 5 e tutte le proroghe intervenute dopo i 12 mesi richiederanno la causale.

Il decreto concede inoltre ai lavoratori più tempo per contestare la legittimità del contratto, poichè i termini di impugnazione passano da 120 giorni a 180 giorni.

### La causale

Viene reintrodotta l'obbligo della causale per i rapporti a termine e tale obbligo sussiste sempre in caso di rinnovo (indipendentemente dalla durata del primo contratto), mentre in caso di proroga opererà solo superati i 12 mesi.

Si precisa che i limiti imposti dal DL potranno essere in parte superati per mezzo di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva, anche di secondo livello.



## SCADENZE DI AGOSTO

Mercoledì 1

**Decorrenza periodo di sospensione feriale dei termini processuali**

Lunedì 20

**Ritenute:** versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (luglio 2018).

**Addizionali:** versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (luglio 2018).

**IVA:** liquidazione e versamento mese di luglio 2018 e II trimestre 2018.

**Imposta sugli intrattenimenti:** versamento imposta mese di luglio 2018.

**Contributi previdenziali:**

- versamento contributi relativi al mese di luglio 2018:
  - INPS: lavoratori dipendenti
  - INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
  - INPGI: giornalisti professionisti
  - Gestione separata INPS: committenti.
- **Contributi IVS artigiani e commercianti:** versamento II quota fissa 2018 su reddito minimale.

**Autoliquidazione INAIL:** versamento III rata.

**Contributi ENASARCO:** versamento contributi II trimestre 2018

**Versamenti REDDITI 2018 con magg. 0,4%:**

- imposte risultanti dalla dichiarazione delle Persone Fisiche/Società di Persone (periodo d'imposta 2017);
- imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti IRES (esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione bilancio nei termini ordinari);
- diritto camerale annuale;
- imposte sostitutive: soggetti in regime dei minimi/forfetari, cedolare

secca, IVE, IVAFE, ecc.;

- saldo 2017 e I rata acconto 2018 dei contributi IVS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale;
- saldo 2017 e I rata di acconto previdenziale 2018 da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

**Versamenti Mod. IRAP 2018 con magg. 0,4%:** versamento dell'IRAP (saldo 2017 e I acconto 2018).

**Adeguamento studi di settore con magg. 0,4%:** versamento IVA derivante dall'adeguamento agli Studi di settore ed eventuale maggiorazione (3%).

**IVA con maggiorazione dello 0,4%:** versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale relativa al 2017, applicando l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% sulla somma da versare al 30 giugno.

**Mod. 730 - soggetti privi di sostituto:** versamento delle imposte (con maggiorazione dello 0,40%) risultanti dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta.

Sabato 25

Lunedì 27

**Elenchi INTRASTAT:** presentazione contribuenti mensili (luglio 2018).

Venerdì 31

**Mod. 730:** il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal prospetto di liquidazione o dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nel mese di agosto).

**FASI:** versamento contributi integrativi dirigenti industriali (III trimestre 2018).

**Denuncia UNIEMENS:** denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di luglio 2018.

**Libro UNICO:** registrazioni relative al mese di luglio 2018.

**Termine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.**

### Rinnovi Contrattuali

Agricoltura - Operai  
Assicurazioni - Agenzie in gestione libera (SNA)  
Cinematografia - Produzione  
Giornalistico USPI - FNSI  
Lapidei - Aziende Industriali  
Metalmeccanica - Aziende cooperative

### Aumenti Retributivi

Pompe funebri - Aziende private



## INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di Giugno 2018	= 102,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	= + 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	= + 1,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	= + 2,3